

- 2) Qualora occorra rispondere alla prima questione nel senso che esistono circostanze in cui il soggetto passivo non avrebbe siffatto diritto (o non lo avrebbe in una determinata misura) quali siano dette circostanze e, segnatamente, quale relazione debba sussistere tra le due operazioni affinché sorgano siffatte circostanze.
- 3) Se le risposte alle prime due questioni siano diverse a seconda che il trattamento di un'operazione in diritto nazionale sia conforme o meno alla Sesta direttiva IVA.

(¹) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso presentato il 20 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-596/12)

(2013/C 71/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— dichiarare che, avendo escluso la categoria dei «dirigenti» dall'ambito di applicazione della procedura di mobilità prevista all'articolo 4 della legge n. 223/1991, in combinato disposto con l'articolo 24 della stessa legge, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 1, nn. 1 e 2, della Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (¹);

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, la Repubblica italiana, avendo escluso la categoria dei «dirigenti» dall'ambito di applicazione della procedura di mobilità prevista all'articolo 4 della legge n. 223/1991, in combinato disposto con l'articolo 24 della stessa legge, sarebbe venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva 98/59/CE.

Tale direttiva disciplinerebbe la procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori che il datore di lavoro deve rispettare ove preveda di effettuare dei licenziamenti collettivi, nonché la stessa procedura di licenziamento collettivo.

Tali procedure, in virtù dell'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva, si applicherebbero ai licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alle persone dei lavoratori coinvolti, ove il numero di licenziamenti effettuati sia superiore ad una certa soglia definita in rapporto al numero dei lavoratori dell'impresa. Nel calcolo del numero dei lavoratori occupati dall'impresa, come nel numero dei licenziamenti effettuati, sarebbero inclusi tutti i lavoratori, indipendentemente dalle loro qualifiche e dalle loro mansioni, con la sola eccezione dei lavoratori a tempo determinato, dei dipendenti pubblici e degli equipaggi di navi marittime.

Nel dare attuazione alla direttiva 98/59/CE, il legislatore italiano avrebbe escluso dall'ambito di applicazione delle procedure di informazione e consultazione da esso istituite in caso di licenziamenti collettivi la categoria dei dirigenti, che, secondo il codice civile italiano, rientrerebbe però nella nozione di lavoratore. Tale esclusione non sarebbe solo contraria all'ambito di applicazione generale della direttiva, ma anche del tutto ingiustificata. La categoria dei dirigenti nell'ordinamento italiano sarebbe, infatti, assai ampia e comprenderebbe anche lavoratori non dotati di particolari poteri di gestione nell'ambito dell'impresa e definiti «dirigenti» solo in quanto dotati di qualifiche professionali elevate.

(¹) GUL 225, pag. 16

Impugnazione proposta il 20 dicembre 2012 dalla Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-601/12 P)

(2013/C 71/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 ottobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd/Consiglio, T-150/09, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso volto all'annullamento del regolamento del Consiglio (CE) n. 91/2009 ⁽¹⁾, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese;
- annullare il regolamento del Consiglio (CE) n. 91/2009, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nella misura in cui riguarda la ricorrente;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese della ricorrente sostenute nella presente impugnazione nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-150/09.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che le conclusioni del Tribunale sul primo motivo da essa sollevato dinanzi al Tribunale sono viziate da vari errori di diritto, nonché da una distorsione della prova. Pertanto, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata. Inoltre, la ricorrente sostiene che i fatti alla base del primo motivo sono sufficientemente provati di modo che la Corte di giustizia può decidere su tale motivo. La ricorrente contesta solo le conclusioni del Tribunale sul primo (originario) motivo e ciò sulla base di tre motivi di impugnazione.

In primo luogo, introducendo un criterio di «unica ipotesi plausibile» in conseguenza del quale non è applicabile il termine di tre mesi di cui al secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento del Consiglio (CE) n. 384/96 ⁽²⁾, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: il «regolamento di base»), la sentenza impugnata priva di significato il termine di tre mesi. Di conseguenza, la sentenza impugnata ha interpretato in modo giuridicamente inammissibile il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, in quanto un interprete non è libero di adottare una lettura che possa rendere intere disposizioni o paragrafi ridondanti o inutili.

In secondo luogo, prendendo in considerazione le conseguenze giuridiche del mancato rispetto di un termine procedurale, la sentenza impugnata ha applicato il criterio sbagliato, imponendo così un onere della prova irragionevole alla ricorrente.

Se la sentenza impugnata avesse applicato il criterio corretto, come stabilito da questa Corte in casi precedenti, avrebbe scoperto che il mancato rispetto del termine procedurale giustificava l'annullamento del regolamento impugnato.

Infine, nel giungere alle sue conclusioni, il Tribunale ha distorto la prova e i fatti ad esso sottoposti.

⁽¹⁾ GU L 29, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56, pag. 1.

Impugnazione proposta il 31 dicembre 2012 da Jean-François Giordano avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 7 novembre 2012, causa T-114/11, Giordano/Commissione

(Causa C-611/12 P)

(2013/C 71/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Giordano (rappresentanti: avv.ti D. Riége e A. Scheuer, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza del 7 novembre 2012 del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-114/11.

Di conseguenza:

- constatare che l'emanazione del regolamento (CE) n. 530/2008, del 12 giugno 2008 ⁽¹⁾, della Commissione delle Comunità europee, ha causato un danno al sig. Jean-François Giordano;
- condannare la Commissione a risarcire il danno causato al sig. Jean-François Giordano per un importo di cinquecentoquarantaduemila cinquecentonovantaquattro euro (EUR 542 594), unitamente a interessi di mora e alla capitalizzazione di questi ultimi;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

In primo luogo esso sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore nel considerare che il danno sollevato dal ricorrente